



COMUNE DI NUORO

SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO *Ambiente*

Determinazione n. 1906

del 20/06/2022

OGGETTO: AZIONI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI IPPICHE PER INTERVENTI DI PASCOLO AI FINI DEL DISERBO SU AREE COMUNALI PERIFERICHE - concessione del pascolo sull'area sita in via Apuleio all'A.C.S. "Amazzoni e Cavalieri "

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 08.05.2019 che ha approvato l'iniziativa volta a sperimentare la pratica dello "sfalcio agricolo" quale intervento di manutenzione delle aree con sistemi naturali, favorendo le pratiche agricole di mantenimento e cura di aree verdi, assegnando temporaneamente ad associazioni ippiche il pascolo su aree comunali ed in particolare l'area di Via Apuleio;

Dato atto che è stata preventivamente richiesta la collaborazione dell'Azienda Sanitaria Tutela Salute, che tramite il Dipartimento di Prevenzione del Servizio Sanità Animale, ha fornito all'Assessorato all'Agricoltura le informazioni preliminari e le

indicazioni necessarie per l'avvio di tali iniziative sperimentali, assicurando all'ente comunale l'ulteriore assistenza e cooperazione e garantendo l'indicazione del protocollo di misure sanitarie a tutela del benessere animale;

Evidenziato che è stato individuato quale sito idoneo l'area di via Apuleio avente un'estensione di circa 1 ettaro) inclusa nelle aree soggette agli interventi delle prescrizioni antincendio e dotata di idonea recinzione;

Rilevato che è stata valutata l'azione di sfalcio e diserbo eseguita naturalmente dagli equini quale rispondente ai criteri di tutela ambientale su detti ed ai criteri di tutela della salute pubblica in generale, considerati i trattamenti veterinari e le verifiche ai quali sono sottoposti gli equini - come previsti in capo ai proprietari ed alle associazioni ippiche - necessari per l'esercizio di attività sportive, educative e di pet-therapy;

Rilevato che l'area sarà assegnata per il periodo di tempo necessario a consentire le azioni di diserbo e, comunque, ricompreso nel lasso temporale - 01.06.2022/31.10.2022 – di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.15/1 del 02.05.2022 con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'insorgere d'incendio nelle aree a rischio, determinando dal **1° Giugno al 31 Ottobre 2022** il periodo in cui vige, "**Lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo**";

Rappresentato che sarà onere dell'associazione ippica attestare la tracciabilità degli animali utilizzati (fornendo i dati di iscrizione alla banca dati nazionale), garantire lo stato di salute degli equini (producendo il libretto sanitario animale), assicurare il controllo sui medesimi durante il transito presso il sito comunale (mediante l'uso della modulistica prevista) e manlevare l'ente da eventuali danni che potrebbero occasionarsi a beni e persone in conseguenza del pascolo (producendo idonea polizza assicurativa);

Evidenziato che

1. l'affidatario è onerato a rispettare il protocollo di misure sanitarie a tutela del benessere animale che sarà indicato dal Dipartimento del Servizio Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Tutela Salute;
2. l'affidatario dovrà assicurarsi dello stato dell'area e della idoneità della recinzione, sarà inoltre onerato all'osservanza delle norme di legge vigenti per l'esercizio del pascolo, provvedendo - a seguito della stipulazione della concessione amministrativa dell'area – a richiedere, al competente Servizio ATS ASL di Nuoro, la registrazione del pascolo e l'attribuzione del Codice Univoco Pascolo;
3. l'affidatario, nell'esercizio della su citata attività di pascolo, è l'unico responsabile della custodia degli animali e dovrà provvedere in proprio e sotto la sua esclusiva responsabilità ad approntare idonee modalità di vigilanza e

custodia dei propri capi, manlevando l'ente da qualsivoglia responsabilità in ordine alle eventuali richieste di risarcimento danni;

Rappresentati come sopra i caratteri di tale iniziativa e rilevato che tale progetto di assegnazione temporanea dell'area ad associazioni ippiche per il pascolo per il periodo limitato al periodo di vigenza del piano regionale prescrizioni antincendio (dal 01.06.2022 al 31.10.2022), appare del tutto corretto sia negli aspetti procedurali ed economici, consentendo il risparmio di risorse pubbliche previste per gli interventi di sfalcio, sia con riguardo agli obiettivi di perseguimento del pubblico interesse garantendo gli adempimenti di legge su citati ed il miglioramento della qualità ambientale e del paesaggio urbano;

Rammentato che il D. lgs 8 agosto 2000 n. 267 (cd. Testo Unico degli Enti locali), all'art. 119 stabilisce che *“ In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”*;

Rilevato che tale accordo di collaborazione è finalizzato a consentire il miglioramento del decoro urbano e può essere inquadrato quale contratto a titolo oneroso avente ad oggetto il diritto di godimento dell'area per le finalità di pascolo, pertanto è ricompreso tra i contratti pubblici a titolo oneroso esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. lgs 50/2016 per i quali permane l'obbligo di osservanza dei principi comuni di *economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*”, ai sensi dell'art. 4 D. lgs n. 50/2016;

Considerata la particolare tenuità del valore della contratto di collaborazione si ritiene di procedere sulla base dei principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) del D. lgs 50/2016, per i quali permane l'obbligo di osservanza dei principi comuni di *economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*”, ai sensi dell'art. 4 D. lgs n. 50/2016;

Rilevato che sulla base del principio di imparzialità e parità di trattamento, si può procedere all'affidamento mediante il criterio dell'alternanza e rotazione dell'invito alla proposta di affidamento del contratto tra i diversi operatori privati;

Dato atto che in ossequio al suddetto criterio di rotazione, si è proceduto a interpellare tutte le associazioni ippiche operanti in città;

Dato atto che al predetto interpello ha dato riscontro positivo solo l'associazione ippica “A.C.S. Amazzoni e Cavalieri”, la quale ha manifestato interesse e disponibilità per tale iniziativa e per il conseguente contratto di collaborazione ed ha prodotto i documenti previsti per l'assegnazione del pascolo come di seguito indicati:

1. accoglimento della proposta e dichiarazione di disponibilità per la conclusione dell'accordo di collaborazione;
2. il libretto sanitario degli equini previsti in numero di quattro;
3. polizza assicurativa volta a manlevare l'ente da eventuali danni che potrebbero ocasionarsi a beni e persone in conseguenza del pascolo;

Rilevato che l'iniziativa di assegnazione temporanea dell'area all'associazione ippica "Amazzoni e Cavalieri" per il pascolo per un periodo pari a 30 giorni volto a conseguire il c.d. "sfalcio agricolo" appare del tutto corretto sia negli aspetti procedurali ed economici, consentendo il risparmio di risorse pubbliche previste per gli interventi di sfalcio, sia con riguardo agli obiettivi di perseguimento del pubblico interesse garantendo gli adempimenti di legge su citati ed il miglioramento della qualità ambientale e del paesaggio urbano;

Evidenziato che l'affidatario, nell'esercizio della su citata attività di pascolo, è l'unico responsabile della custodia degli animali e dovrà provvedere in proprio e sotto l'esclusiva assunzione di responsabilità ad approntare idonee modalità di vigilanza e custodia dei propri capi, rimanendo estraneo l'ente da qualsiasi richiesta di risarcimento danni;

VISTI

il Decreto di nomina dirigenziale n. 32 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha nominato l'Ing.Mauro Scanu Dirigente del Settore n. 5 Programmazione e gestione del Territorio Servizio Ambiente;

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";

il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni; la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il Regolamento dell'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le modificazioni apportate con deliberazioni della Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185 del 18.06.2019;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 7.05.2021, con la quale si approva la nuova macrostruttura comunale e, la successiva delibera giuntale n. 119 del 18.06.2021 con la quale si attua detta macrostruttura;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai dd.lgs.vi nn. 118/2011 e 126/2014;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2021 con la quale si approvano le modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il DUP2022/2024;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7.10.2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;

ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell'art. 4 Regolamento Controlli e degli artt. 147 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, ed in particolare:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento e la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi anche potenziale e la situazione di indipendenza ed imparzialità sia dell'istruttoria del procedimento amministrativo sia del conseguente provvedimento in ottemperanza all'articolo 3 comma 2 del DPR 16.04.2013 N. 62;

VISTA la normativa vigente e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;

D E T E R M I N A

1. di aver avviato l'esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 08.05.2019 mediante interpello delle associazioni ippiche procedendo secondo il principio di imparzialità e parità di trattamento, mediante il criterio della rotazione ovvero dando luogo all'alternanza e rotazione dell'invito tra i diversi operatori privati;
2. di prendere atto e, conseguentemente, accogliere la manifestazione di interesse dell'associazione ippica "A.C.S. Amazzoni e Cavalieri" di Nuoro;
3. di stabilire che il pascolo avrà decorrenza iniziale dalla sottoscrizione della convenzione (prevista a seguito della registrazione del pascolo e della formale assegnazione con determinazione dirigenziale, punto 5) e termine finale al 31.10.2022 ovvero coincidente con il periodo di vigenza del piano regionale prescrizioni antincendio (dal 01.06.2022 al 31.10.2022);
4. di dare atto degli obblighi previsti per l'esercizio del pascolo su detto come di seguito riportati :

- 1) l'affidatario dovrà impegnarsi a rispettare il protocollo di misure sanitarie a tutela del benessere animale indicato dal Dipartimento del Servizio Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Tutela Salute;
 - 2) l'affidatario dovrà garantire la tracciabilità degli animali utilizzati (fornendo i dati di iscrizione alla banca dati nazionale) e lo stato di salute degli equini (producendo il libretto sanitario animale);
 - 3) l'affidatario è responsabile della custodia degli animali e dovrà provvedere in proprio e sotto l'esclusiva assunzione di responsabilità ad approntare idonee modalità di vigilanza e custodia dei propri capi, rimanendo estraneo l'ente da qualsiasi richiesta di risarcimento danni;
 - 4) l'affidatario dovrà garantire e manlevare l'ente da eventuali danni che potrebbero ocasionarsi a beni e persone in conseguenza del pascolo producendo idonea polizza assicurativa;
 - 5) a seguito della formale assegnazione dell'area mediante determinazione dirigenziale dello scrivente servizio, l'affidatario dovrà richiedere, al competente Servizio ATS ASL di Nuoro, la registrazione del pascolo e l'attribuzione del Codice Univoco Pascolo;
 - 6) nell'esercizio del pascolo l'affidatario dovrà assicurare il controllo sugli equini e durante il transito presso il sito comunale (mediante l'uso della modulistica prevista);
 - 7) al termine della concessione l'area dovrà essere riconsegnata all'ente sgombera e priva di qualsiasi manufatto e attrezzatura utilizzata per l'abbeveramento e per il riparo degli equini dalle intemperie;
5. di dare atto che le modalità di concessione del diritto di pascolo sull'area sono riportate nell'allegata convenzione che sarà stipulata con il richiedente dopo la formalizzazione e registrazione del pascolo e l'attribuzione del Codice Univoco Pascolo ad opera del Servizio ATS ASL di Nuoro.

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE

MOSSONE TIZIANA
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

